

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 novembre 2020

Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011. (20A06617)

(GU n.304 del 7-12-2020)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva n. 87/250/CEE della Commissione, la direttiva n. 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva n. 1999/10/CE della Commissione, la direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive n. 2002/67/CE e n. 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, articoli;

Visto l'art. 35 del predetto regolamento (UE) n. 1169/2011 il quale stabilisce al paragrafo 1, che oltre alle forme di espressione di cui all'art. 32, paragrafi 2 e 4, e all'art. 33 e alla presentazione di cui all'art. 34, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'art. 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri;

Considerato che tali forme di espressione hanno la finalità di stimolare il consumatore a leggere le informazioni nutrizionali per adeguare le scelte di consumo ad una sana alimentazione;

Considerato che ai sensi del predetto art. 35, paragrafo 2, gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l'uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale purché soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g) dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

Visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014, n. 93 del 19 giugno 2019, n. 25 dell'8 febbraio 2019, concernenti rispettivamente l'organizzazione del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Tenuto conto che il Tavolo agroalimentare istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che opera in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero degli affari esteri e della

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 5

cooperazione internazionale, nella riunione del 9 novembre 2017 ha ritenuto necessaria l'elaborazione di una proposta italiana che individui una forma di espressione o presentazione supplementare della dichiarazione nutrizionale, affidando alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico la costituzione ed il coordinamento di uno specifico gruppo di lavoro fra le amministrazioni competenti e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative;

Considerato che con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 13 febbraio 2018, è stato costituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione della proposta italiana che coinvolge rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale congiuntamente a tutte le associazioni imprenditoriali della filiera agroalimentare, dalla produzione primaria, alla trasformazione ed alla distribuzione;

Preso atto che a conclusione dei lavori è stata elaborata una proposta nazionale di etichettatura nutrizionale supplementare con la finalità di fornire al consumatore una informazione sintetica, ma chiara, della presenza di alcuni nutrienti, utile a collocare l'alimento all'interno di una dieta varia e bilanciata, in grado di prevenire, in maniera efficace e scientificamente valida, l'obesità ed i rischi associati alle malattie cardiovascolari;

Considerato che gli operatori si sono impegnati a definire dei «range» di porzioni per ciascuna categoria merceologica, centrati sul valore delle porzioni determinate sulla base delle evidenze scientifiche disponibili;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU) espresso sulla proposta nazionale di etichettatura nutrizionale supplementare;

Preso atto che tale proposta nazionale, inviata in data 11 giugno 2018 alla Commissione europea, è stata elaborata sulla base di una analisi di un campione rappresentativo dei consumatori italiani svolta dalla Società IRI - Information Resources Inc. Italia, al fine di verificare se la proposta fosse in grado di rispettare il requisito di cui all'art. 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011, lettera d), ovvero che si basa su «elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, l'ISS ed il CREA del 29 aprile 2019 allo scopo di procedere ad una ulteriore fase di sperimentazione utilizzando un protocollo scientifico più aderente ai consumi reali;

Considerato che il 30 novembre 2019 si è conclusa la predetta fase di sperimentazione;

Ritenuto che le conclusioni della sperimentazione hanno dimostrato che il sistema volontario a «batteria» aumenta la comprensione, da parte del consumatore del contributo o dell'importanza dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo;

Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535 con nota del 27 gennaio 2020;

Adottano il seguente decreto che in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, sancisce le norme relative all'utilizzo del logo nutrizionale «NutrInform Battery».

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Art. 1

Individuazione del logo nutrizionale supplementare

1. Il presente decreto sancisce le norme relative all'utilizzo del logo nutrizionale facoltativo «NutrInform Battery» che costituisce la forma di presentazione complementare alla dichiarazione nutrizionale raccomandata dallo Stato italiano in applicazione dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Il logo nutrizionale «NutrInform Battery» e' costituito dalla rappresentazione grafica di cui all'art. 2 recante un'indicazione nutrizionale determinata conformemente alle modalita' definite nell'allegato A al presente decreto.

3. Per aderire volontariamente alla forma di presentazione complementare costituita dal logo nutrizionale «NutrInform Battery» gli operatori del settore alimentare si conformano alle modalita' definite nell'allegato A al presente decreto.

4. La dimensione del logo, i colori e gli altri dettagli tecnici per la stampa, verranno resi pubblici in un manuale d'uso che sara' messo a disposizione degli operatori.

5. Gli operatori del settore alimentare che applicano volontariamente il logo nutrizionale «NutrInform Battery», si impegnano ad estenderlo progressivamente a tutti i prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica.

6. Il campo di applicazione del logo nutrizionale esclude:

a. gli alimenti confezionati in imballaggi o in recipienti la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²;

b. i prodotti DOP, IGP e STG di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 in ragione del rischio che l'apposizione di ulteriori loghi impedisca al consumatore di riconoscere il marchio di qualita' che certifica la distintivita' ed unicita' di tali prodotti.

Art. 2

Presentazione e caratteristiche

1. Il simbolo grafico «NutrInform Battery» e' rappresentato di seguito:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 3

Monitoraggio

1. Gli operatori del settore alimentare, che si impegnano a utilizzare il logo stabilito nel presente decreto, ne informano il Ministero della salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con modalita' da definire con successiva comunicazione.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2020

Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova

Allegato A

Per sviluppare la proposta di logo nutrizionale «NutrInform Battery» raccomandata dallo Stato italiano in applicazione dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011, gli operatori dovranno fare riferimento alle assunzioni di riferimento, di seguito AR di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011 ed ai vincoli imposti dall'art. 35 del citato regolamento.

Le AR rappresentano le quantità giornaliere medie raccomandate di energia e nutrienti, quindi il valore percentuale riportato nell'icona si configura come un indicatore numerico della copertura del fabbisogno giornaliero. Le icone AR consentono quindi di capire quanto i nutrienti contenuti in un dato alimento (di solito energia, zuccheri, grassi, grassi saturi e sale in quanto le percentuali delle AR sono indicate all'interno di icone poste sul Front Of Package) contribuiscono percentualmente alle esigenze quotidiane di un adulto di riferimento.

Il logo nutrizionale «NutrInform Battery» è conforme alla rappresentazione grafica dell'esempio di seguito riportato ed è costituita dalle colonnine delle assunzioni di riferimento integrate dalla riproduzione di singole «batterie». Lo schema grafico è il seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

1. Tutti i valori espressi sono relativi alla singola porzione.

2. Ogni box contiene l'indicazione quantitativa del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale della singola porzione. Il contenuto energetico è espresso sia in Joule che in calorie. I contenuti di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale sono espressi in grammi.

3. All'interno del simbolo a «batteria» è indicata la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione rispetto alla quantità giornaliera di assunzione raccomandata. Le quantità di assunzione giornaliera raccomandate per un adulto medio sono:

energia: 8400 KJ/2000 Kcal;

grassi: 70 g;

grassi saturi: 20 g;

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.


zuccheri: 90 g;

sale: 6 g.

4. La parte carica della batteria rappresenta graficamente la percentuale di energia o nutrienti contenuta nella singola porzione, permettendo di quantificarla anche visivamente. Per una dieta quotidiana equilibrata la somma di ciò che si mangia durante il giorno non deve superare il 100% delle quantità di assunzione giornaliera raccomandate.

In tal modo si evidenzia un legame inequivocabile fra i tenori presenti nell'alimento in termini di energia e di singoli nutrienti e la rappresentazione grafica della percentuale assunta della stessa energia e dei singoli nutrienti rispetto al fabbisogno giornaliero consigliato.

Il logo nutrizionale «NutrInform Battery» è conforme alla rappresentazione grafica dell'esempio di seguito riportato ed è costituita dalle colonne delle assunzioni di riferimento integrate dalla riproduzione di singole «batterie». Lo schema grafico è il seguente:



1. Tutti i valori espressi sono relativi alla singola porzione.

2. Ogni box contiene l'indicazione quantitativa del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale della singola porzione. Il contenuto energetico è espresso sia in *Joule* che in calorie. I contenuti di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale sono espressi in grammi.

3. All'interno del simbolo a «batteria» è indicata la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione rispetto alla quantità giornaliera di assunzione raccomandata. Le quantità di assunzione giornaliera raccomandate per un adulto medio sono:

energia: 8400 KJ/2000 Kcal;

grassi: 70 g;

grassi saturi: 20 g;

zuccheri: 90 g;

sale: 6 g.

4. La parte carica della batteria rappresenta graficamente la percentuale di energia o nutrienti contenuta nella singola porzione, permettendo di quantificarla anche visivamente. Per una dieta quotidiana equilibrata la somma di ciò che si mangia durante il giorno non deve superare il 100% delle quantità di assunzione giornaliera raccomandate.

In tal modo si evidenzia un legame inequivocabile fra i tenori presenti nell'alimento in termini di energia e di singoli nutrienti e la rappresentazione grafica della percentuale assunta della stessa energia e dei singoli nutrienti rispetto al fabbisogno giornaliero consigliato.

20A06617

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 novembre 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «CellCept», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 145/2020).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e

finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti

